

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 gennaio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7.

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)..... Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8.

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)..... Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 gennaio 2016.
Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A00421)..... Pag. 15

DECRETO 18 gennaio 2016.
Emissione della moneta da euro 2 commemorativa del «2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto», millesimo 2016. (16A00451) .. Pag. 16



DECRETO 18 gennaio 2016.

Emissione della moneta da euro 2 commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016. (16A00452). *Pag.* 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Autorizzazione del 3° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 56/2015). (16A00381). *Pag.* 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz». (16A00309). *Pag.* 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (16A00310). *Pag.* 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex». (16A00311). *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc». (16A00312). *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase» (16A00313) *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Olmotec» (16A00314) *Pag.* 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (16A00315) *Pag.* 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (16A00316) *Pag.* 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc» (16A00317) *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Pierrel». (16A00369). *Pag.* 46

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina Pierrel». (16A00370). *Pag.* 47

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S». (16A00371). *Pag.* 47

Retifica della determina V&A n. 2673/2014 del 16 dicembre 2014, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilometazolina Carlo Erba». (16A00372) *Pag.* 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan Compositum». (16A00373). *Pag.* 48

Ministero della salute

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva 2,4 D a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 2033/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011. (16A00365) *Pag.* 48


Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva piridate a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1115/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011. (16A00366) *Pag.* 49

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva sulfosulfuron a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1154/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011. (16A00367) *Pag.* 49

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fenexamid a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1201/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011. (16A00375) *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker Inattivato». (16A00382) *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Milpro Vet. 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti» e «Milpro Vet. 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini». (16A00383) *Pag.* 50



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sputolysin, 5 mg/g polvere orale per cavalli». (16A00384)..... Pag. 51

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Gestione commissariale della «Fenix società cooperativa», in Palmanova. (16A00385)..... Pag. 51

Liquidazione coatta amministrativa della «Cobitec Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus a responsabilità limitata», in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore. (16A00386)..... Pag. 51

Liquidazione coatta amministrativa della «Innovazione Cooperativa sociale impresa sociale Onlus a responsabilità limitata», in liquidazione, in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore. (16A00387)..... Pag. 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Corte dei conti

DECRETO 31 dicembre 2015.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. (16A00374)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7.

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ABROGAZIONE DI REATI
E MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

- a) 485;
- b) 486;
- c) 594;
- d) 627;
- e) 647.

Art. 2.

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità

su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;

b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 490:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;

2) il secondo comma è abrogato;

d) l'articolo 491 è sostituito dal seguente: «491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;

e) l'articolo 491-bis è sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

f) l'articolo 493-bis è sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.


Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;

g) all'articolo 596:

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;

h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile»;



i) all'articolo 599:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

l) l'articolo 635 è sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;

m) l'articolo 635-bis, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»;

n) l'articolo 635-ter, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

o) l'articolo 635-quater, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.».

Capo II

ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

Art. 3.

Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

Art. 4.

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.


2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a



cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera *b)*, arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)* del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera *f)*, del medesimo articolo.

Art. 5.

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;

e) personalità dell'agente;

f) condizioni economiche dell'agente.

Art. 6.

Reiterazione dell'illecito

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Art. 7.

Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 8.

Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Art. 9.

Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto.

2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.


5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 10.

Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende.



Art. 11.

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

“Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”

“Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.”

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):

“Art. 2. Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

In vigore dal 17 maggio 2014

1. - 2. (omissis)

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorità competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabi-



le, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. - 5. (omissis)."

Il regio decreto 19/10/1930, n. 1398, recante (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) è

pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straord.

La legge 24/11/1981, n. 689, recante (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni."

Note all'art. 1:

Gli articoli 485, 486, 594, 627 e 647 del codice penale, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano:

"art. 485. Falsità in scrittura privata"

"art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato."

"art. 594. Ingiuria."

"art. 627. Sottrazione di cose comuni."

"art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito."

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo degli articoli 489, 490, 596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del citato regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, così come modificati dal presente decreto legislativo:

"Art. 489. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. "

"Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute."

"Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso (6) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma."

"Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato."

"Art. 599. Provocazione.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso."

"Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

"Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

"Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."



“Art. 635-*quinquies*. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 2947 del codice civile:

“Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”

Note all'art. 4:

- Per il testo degli articoli 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 143 del codice di procedura civile:

“Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.”

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale:

“Art. 667. Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta.

Commi da 1. a 3. (*omissis*)

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

5. (*omissis*)”.

16G00010

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8.

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici»;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, recante «Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;



Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Art. 2.

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguen-

ti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».

4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».


6. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Art. 3.

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzio-



ni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.»;

3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

c) l'articolo 12 è abrogato.

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 171-*quater*, primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole «e 171-*ter* e 171-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «171-*ter* e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-*quater*».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) le parole «la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

6. L'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

7. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 4.

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:

a) articolo 668 del codice penale;

b) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.

3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.



Art. 6.

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

Autorità competente

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.

Art. 8.

Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla

legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 9.

Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.


2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.



Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

(Art. 1)

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".

6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "Biodegradabilità dei detergenti sintetici".

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.

2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari".

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai



locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Giochi d'azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma delle leggi sul lotto pubblico”.

Armi ed esplosivi

1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento”.

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.

3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili”.

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”.

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.

6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.

7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”.

8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.

10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.

11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.

13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli provinciali”.

Proprietà intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'art.76 della Costituzione della Repubblica italiana:

“Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 Cost. conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):

“Art. 2. Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria

In vigore dal 17 maggio 2014

1. (omissis)

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) alimenti e bevande;
- 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) sicurezza pubblica;



- 6) giochi d'azzardo e scommesse;
- 7) armi ed esplosivi;
- 8) elezioni e finanziamento ai partiti;
- 9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3.- 5. (omissis)."

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni."

Note all'art. 1:

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661 e 668 del codice penale, come modificati dal presente decreto legislativo:

"Art. 527. Atti osceni.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è *soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000*.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309."

"Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è *soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000*.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità."

"Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è *soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000*.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è *soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000*."

"Art. 661. Abuso della credulità popolare.

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è *soggetto*, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la *sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000*."

"Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è *soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000*.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.



Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, *si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.*

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.”.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici), come modificati dal presente decreto legislativo:

“Art. 8.

Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi.

Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. In caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.”

“Art. 11.

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo aver commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.”.

- Si riporta il testo degli articoli 171-*quater* e 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificati dal presente decreto legislativo:

“Art. 171-*quater*

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.”

“Art. 171-*sexies*

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.”.

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano), come modificato dal presente decreto legislativo:

“Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denuncia prevista dall'art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove l'omissione risulti colposa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.”.

- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), come modificato dal presente decreto legislativo:

“Art. 15.

Chiunque alteri, cancelli o renda irrecognoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'art. 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irrecognoscibile il contrassegno.

Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irrecognoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irrecognoscibilità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.”.

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dal presente decreto legislativo:

“Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.”.

Note all'art. 4:

- Per l'articolo 668 del codice penale si veda nelle note all'articolo 2 del presente decreto.

- Per gli articoli 171-*quater* della citata legge 22 aprile 1941, n. 633 e l'articolo 28, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note all'articolo 3 del presente decreto.

- Per gli articoli 16 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi note all'articolo 6 del presente decreto.

Note all'art. 6:

- Le sezioni I e II del capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, recano, rispettivamente:

“Principi generali” e “Applicazione”

Note all'art. 7:

- Per l'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 6 del presente decreto.

- Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, per il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per l'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, si veda nelle note all'articolo 3 del presente decreto.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59):

“Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.”.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo degli articoli 135 del codice penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale:

“Art. 135. Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.”

“Art. 667. Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta.

1. - 3. (*omissis*)

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

5. (*omissis*).”.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 129 del codice di procedura penale:

“Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.”.

- Per l'articolo 16 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note all'articolo 6 del presente decreto.

16G00011



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2016.

Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese funebri;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

Visto l'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese funebri sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;

Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, le università statali e non statali trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
- c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
- d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

2. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Art. 2.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.



Art. 3.

1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, così come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.

Art. 4.

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2016

Il Ministro: PADOAN

16A00421

DECRETO 18 gennaio 2016.

Emissione della moneta da euro 2 commemorativa del «2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto», millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione Europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione Europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il Regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il verbale n. 2 del 1° ottobre 2015 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2016 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 2.200° anniversario della morte di Tito Maccio Plauto;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 21 dicembre 2015 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2016 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Considerato che la Commissione Europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto è conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 729/2014;

Vista la nota 12 gennaio 2016, n. 5190, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2016, commemorativa del «2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Maschere teatrali riferibili a due tipi della commedia nuova, la giovane donna e lo schiavo, da un mosaico del



Il sec. d. C. (Roma, Musei Capitolini); nel giro, pianta di teatro romano caricata dal monogramma della Repubblica italiana «RI»; nel campo, «R» e «LDS» sigla dell'autore Luciana De Simoni; sotto «184 A. C.» e «2016»; in esergo «PLAUTO»; nel giro le dodici stelle della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione Europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «2.200° Anniversario della morte di Tito Maccio Plauto» per un contingente in valore nominale di 3.000.000,00 di euro, pari a 1.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A00451

DECRETO 18 gennaio 2016.

Emissione della moneta da euro 2 commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;


Vista la raccomandazione della Commissione Europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha trasmesso la lettera della Commissione Europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il Regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);



Visto il verbale n. 2 del 1° ottobre 2015 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2016 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro commemorativa del 550° anniversario della morte di Donatello;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione del 21 dicembre 2015 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Considerato che il sig. Ministro ha approvato la scelta dei temi da celebrare nel corso dell'anno 2016 mediante l'emissione di monete e i relativi bozzetti;

Considerato che la Commissione Europea ha comunicato che la moneta da 2 euro a circolazione ordinaria commemorativa del 550° Anniversario della morte di Donatello è conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 729/2014;

Vista la nota 12 gennaio 2016, n. 5190, con la quale il Segretariato Generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 550° Anniversario della morte di Donatello mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2016, commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

Testa del David di Donatello (particolare scultura in bronzo conservata a Firenze, Museo Nazionale del Bargello); nel campo di sinistra, Repubblica italiana in monogramma «RI»; sotto, su due righe, «1466» / «2016»; nel campo di destra, «C.M.» sigla dell'autore Claudia Momoni; sotto, nel giro interno, «DONATELLO»; nel giro esterno le dodici stelle della Comunità europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione Europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello» per un contingente in valore nominale di 3.000.000,00 di euro, pari a 1.500.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Art. 3.

La moneta da 2 euro, a circolazione ordinaria, commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° febbraio 2016.

Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Dritto



Roma, 18 gennaio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A00452



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Autorizzazione del 3° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento. (Delibera n. 56/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e visto il Regolamento (UE) n. 1316 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

VISTO il "Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica" sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

VISTA legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);



VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'articolo 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.);

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che – all'articolo 2, commi da 232 a 234 – ha previsto che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato può autorizzare l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

- il comma 232, che:
 - individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;
 - subordina l'autorizzazione di questo Comitato all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, tra cui l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;



- precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;
- il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;
- il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento questo Comitato deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'articolo 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e prevede che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente, tra l'altro, alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della citata legge n. 191/2009;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e s.m.i., convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'articolo 18, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con dotazione pari a 2.069 milioni di euro e, al comma 13, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, tra l'altro, quanto a euro 763 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate da questo Comitato in favore del 2° lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge, n. 98/2011;

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006;



VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che in tabella E, alla voce "Articolo 32, comma 1, punto 4: assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi - Il lotto (set.11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - Cap. 7518)" reca risorse aggiuntive per 400 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017, 100 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., che, all'articolo 3, comma 2, prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 3, tra gli altri, gli interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 di cui alla lettera b), che includono l'intervento "Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova";

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2014, n. 498, ai sensi del decreto legge n. 133/2014, articolo 3, comma 2, sono stati destinati, tra gli altri interventi di cui alla lettera b) del medesimo comma, al "Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova", 200 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'annualità 2015, 150 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 3;


CONSIDERATO che lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 4, punto h), prevede che i requisiti di appaltabilità e cantierabilità relativi all'intervento si intendono soddisfatti al verificarsi della seguente condizione: "Rete ferroviaria italiana per il 'Terzo valico dei Giovi sulla linea AV/AC Milano Genova' invia entro il 31 dicembre 2014 l'aggiornamento della nuova articolazione dei lotti costruttivi coerentemente alle disponibilità finanziarie vigenti a quella stessa data";

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa" la voce "Asse ferroviario Ventimiglia - Genova - Novara - Milano (Sempione)";

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del



CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 29 settembre 2003, n. 78 (G.U. n. 9/2004 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del "Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova";

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (G.U. n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione relativo al "Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova";

VISTA la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (G.U. n. 8/2006), con la quale questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del "Terzo Valico dei Giovi – linea AV/AC Milano - Genova";

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 80 (G.U. n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del "Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano - Genova", con un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 novembre 2009, n. 101 (G.U. n. 51/2011), con la quale questo Comitato:

- per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale del "Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Genova – Milano", ha disposto un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Programma delle infrastrutture strategiche dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all'articolo 6-*quinquies* del citato decreto legge n. 112/2008;
- ha autorizzato RFI S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

VISTA la delibera 18 novembre 2010, n. 84 (G.U. n. 133/2011) con la quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti



costruttivi, del "Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano - Genova", del costo aggiornato pari a 6.200 milioni di euro e il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 500 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 dicembre 2011, n. 83 (G.U. n. 53/2012, errata corregge in G.U. n. 59/2012) con la quale questo Comitato, al fine di reintegrare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, destinate all'opera e oggetto di riduzione formalizzata con successiva delibera, a valere sul medesimo FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ha assegnato alla linea ferroviaria AV/AC Genova-Milano "Terzo Valico dei Giovi - 1° lotto costruttivo" l'importo di 100 milioni di euro;

VISTA la delibera 6 dicembre 2011, n. 86 (G.U. n. 65/2012) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha autorizzato il 2° lotto costruttivo non funzionale della "Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi", del valore di 1.100 milioni di euro, assegnando a RFI S.p.A. il medesimo importo a valere sulle risorse di cui all'articolo n. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

VISTA la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (G.U. n. 88/2012) con la quale questo Comitato ha imputato riduzioni di spesa al FSC, programmazioni fino al 2013, tra cui, in tabella 1, una riduzione di 100 milioni di euro all'intervento AV/AC Genova - Milano "Terzo Valico dei Giovi - 1° lotto costruttivo";

VISTA la delibera 18 febbraio 2013, n. 7 (G.U. n. 120/2013) con la quale questo Comitato, a parità di ammontare complessivo del finanziamento, ha rimodulato l'articolazione temporale delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 destinate con la delibera n. 86/2011 alla realizzazione del secondo lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova - Milano: Terzo Valico dei Giovi", spostando 28,6 milioni di euro dall'annualità 2013 all'annualità 2016;

VISTA la delibera 18 marzo 2013, n. 22 (G.U. n. 67/2014) con la quale questo Comitato ha individuato una nuova articolazione in lotti costruttivi dell'intervento "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico Dei Giovi", confermando il limite di spesa dell'opera in 6.200 milioni di euro, e riducendo l'assegnazione disposta a favore di RFI S.p.A. a valere sulle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011 con la richiamata delibera n. 86/2011, da 1.100 a 860 milioni di euro, e identificando contestualmente un 2° lotto costruttivo di pari importo;

VISTA la delibera 19 luglio 2013, n. 34 (G.U. n. 284/2013) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'articolo 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, ha disposto la proroga di due anni del termine per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento "Terzo Valico dei Giovi, linea AV/AC Milano - Genova", apposta con delibera n. 80/2006.

VISTA la delibera 19 luglio 2013, n. 40 (G.U. n. 87/2014) con la quale questo Comitato, preso atto che, al fine di assicurare la copertura degli oneri di manutenzione



straordinaria di RFI S.p.A., con il decreto legge n. 69/2013, articolo 18, comma 13, erano state ridestinate a questa finalità parte delle risorse già assegnate alla "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico Dei Giovi", e che, a valere su tali risorse, erano intervenuti anche accantonamenti e riduzioni di spesa dovuti a diversi provvedimenti normativi per circa 39 milioni di euro, riducendo complessivamente fino a 58 milioni di euro le disponibilità per il 2° lotto costruttivo dell'opera, ha "ripristinato" il finanziamento del medesimo 2° lotto costruttivo, assegnando programmaticamente all'intervento l'importo di 802 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTA la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (G.U. n. 1/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 – avanzamento Programma infrastrutture strategiche, l'infrastruttura "Asse ferroviario Ventimiglia – Genova - Novara", che comprende l'intervento "Tratta AV/AC III Valico dei Giovi";

VISTA la delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (G.U. n. 155/2015), con la quale questo Comitato, in attuazione del sopra citato decreto legge n. 90/2014, articolo 36, comma 3, ha aggiornato le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige G.U. n. 281/2011);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto legge n. 133/2014, il Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che include l'opera nella "Tabella B (ex A1) - Investimenti realizzati per lotti costruttivi", è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2015, n. 158;

VISTA la nota 23 giugno 2015, n. 24070, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento "Terzo Valico dei Giovi. Nuova articolazione dei lotti costruttivi e autorizzazione al 3° lotto costruttivo" e la relativa relazione istruttoria;

VISTE le note 23 giugno 2015, acquisita al protocollo del DIPE al n. 3330 del 23 luglio 2015, 8 luglio 2015, acquisita al protocollo del DIPE al n. 3054 e 21 luglio 2015, n. 5324, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti e trasmesso documentazione istruttoria integrativa;

CONSIDERATO che il citato Regolamento (UE) n. 1316/2013 individua l'Asse Genova Rotterdam, di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:



- che per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi», questo Comitato con la citata delibera n. 101/2009 ha disposto un finanziamento di 500 milioni di euro;
- che con la citata delibera n. 84/2010, questo Comitato ha autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi dell'intera opera e il relativo 1° lotto costruttivo, del valore di 500 milioni di euro, con l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera entro il costo aggiornato a vita intera pari a 6.200 milioni di euro. I valori dei singoli lotti costruttivi, al netto delle attività propedeutiche, risultavano i seguenti:

(milioni di euro)

Lotto	Costo
1° Lotto Costruttivo	500
2° Lotto Costruttivo	1.100
3° Lotto Costruttivo	1.270
4° Lotto Costruttivo	1.340
5° Lotto Costruttivo	1.200
6° Lotto Costruttivo	650
Totale	6.060

- che in data 11 novembre 2011 è stato sottoscritto l'Atto integrativo tra RFI S.p.A. e Consorzio COCIV con cui il medesimo rinuncia, irrevocabilmente: i) a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi verificatisi fino alla data dell'Atto integrativo stesso comunque connessi alla Convenzione e/o alla progettazione e/o realizzazione della Linea Milano-Genova (dal 1998 riprogettata come "Terzo Valico dei Giovi"); ii) a qualunque pretesa, anche futura, connessa con l'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'opera e/o di lotti costruttivi successivi al primo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione;
- che l'Atto integrativo riporta le obbligazioni di RFI S.p.A. e del Consorzio COCIV in relazione, tra l'altro, a: rischi e obblighi del Consorzio, termini di esecuzione dei lavori, prezzo forfetario, forza maggiore, valutazione dell'avanzamento dei lavori, adeguamento monetario, pagamenti e anticipazioni, alta sorveglianza e direzione lavori, varianti e modifiche tecniche in corso d'opera, controlli e collaudi, garanzie, penalità, responsabilità verso terzi, logistica, impatto ambientale, pubblicità e riservatezza, qualità, riserve, risoluzione del contratto, organizzazione del consorzio e affidamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e controversie.



- che con la citata delibera n. 86/2011 questo Comitato ha confermato il limite di spesa dell'intera opera ed ha autorizzato il 2° lotto costruttivo del valore di 1.100 milioni di euro, disponendo a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di risorse equivalenti;
- che le dotazioni finanziarie dell'opera sono state ridotte in un primo tempo di 240 milioni di euro con la citata delibera n. 22/2013, diminuendo contestualmente il valore del 2° lotto costruttivo da 1.100 a 860 milioni di euro. A seguito di ciò RFI S.p.A. ha sottoscritto in data 22 marzo 2013 con il Consorzio COCIV il primo Atto Modificativo dell'Atto integrativo RFI-COCIV del 11 novembre 2011, per la rimodulazione del perimetro del 2° e 3° lotto costruttivo.
- che successivamente, le dotazioni finanziarie sono state:
 - ridotte per 763 milioni di euro dall'articolo 18, comma 13, del decreto legge n. 69/2013;
 - ridotte per ulteriori circa 32 milioni di euro da vari provvedimenti normativi come risulta dalla tabella sottostante:

(milioni di euro)

Provvedimento	Oggetto	Totale
Riduzioni: DL 78/2010, DL 98/2011, DL 35/2013	Art. 2, c. 1, DL 78/2010 riduzioni lineari fino al 2016, DPCM 30/10/2012, DM 18325/2013 variazioni in diminuzione anni 2013-2015 + bilancio di previsione annualità 2016	7,15
	Clausola di salvaguardia ex art. 16 c. 1 e 3 del DL 98/2011: variazioni in diminuzione DM 18329/2013 anni 2013-2015 + bilancio di previsione annualità 2016	1,56
	DL 35/2013, art. 12, c. 3, punto c) riduzioni previste dal 2015; alle riduzioni si sommano gli accantonamenti ai sensi art. 12 comma 4 (Come comunicato dalla RGS in data 28 marzo 2014, le riduzioni di cui all'art. 12, c. 3, p. c) sono state previste a decorrere dal 2015 e in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014-2016 sono state apportate riduzioni di euro 11.963.442 per il 2015 e di euro 11.323.487 per il 2016. A queste si sarebbe dovuto sommare l'accantonamento, ai sensi dell'art. 12, c. 4, di euro 7.186.107 per il 2014, per un totale di euro 30.473.037. Tuttavia l'accantonamento 2014, definito in via provvisoria a luglio 2013, è stato rideterminato in sede di predisposizione del bilancio 2014-2015 e non più disposto. In definitiva, ai sensi del DL 35/2013 sono state apportate riduzioni pari a euro 23.286.929 per il 2015 e per il 2016).	23,29
	Totale riduzioni	32,00

- incrementate per 802 milioni di euro con la citata delibera n. 40/2013;
- che rimangono pertanto risorse finanziarie disponibili eccedenti quelle contrattualizzate per il 1° e 2° lotto costruttivo pari a circa 7 milioni di euro;
- che le predette variazioni finanziarie sono state recepite nel Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contratto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 133/2014, è stato approvato con decreto 18 maggio 2015, n. 158, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



- che, quindi l'importo di 802 milioni di euro assegnato, nell'ambito dell'approvazione del Contratto di programma 2012-2016, con il predetto decreto, risulta già nella disponibilità di RFI ai sensi del decreto legge n. 133/2014;
- che in data 13 settembre 2014 è entrato in vigore il decreto legge n. 133/2014 e che con decreto interministeriale n. 498/2014 è stato assegnato all'intera opera un finanziamento di 200 milioni di euro prevedendo l'obbligo, a carico di RFI S.p.A., di presentare entro il 31 dicembre 2014 l'aggiornamento dell'articolazione dei lotti costruttivi coerentemente alle disponibilità finanziarie vigenti;
- che la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha assegnato un ulteriore finanziamento di 400 milioni di euro all'intervento «Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi»;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta quindi che le risorse complessivamente disponibili per i lotti costruttivi dell'opera successivi al 2° lotto ammontano a complessivi 607 milioni di euro;
- che l'articolo 3.2.1 lettera b) del citato Atto integrativo RFI – COCIV dell'11 novembre 2011 stabilisce che *“i Lotti Costruttivi successivi al Primo Lotto Costruttivo ... saranno automaticamente conclusi e contrattualizzati solo mediante comunicazione da RFI al Consorzio che sono state effettivamente assegnate e rese disponibili a RFI ulteriori “tranches” di risorse finanziarie che consentano, di volta in volta, la completa realizzazione di ciascun Lotto Costruttivo successivo al Primo Lotto Costruttivo”*;
- che RFI S.p.A., al fine di rispettare la scadenza prevista dal citato decreto interministeriale n. 498/2014, in data 31 dicembre 2014 ha sottoscritto con il Consorzio COCIV il secondo Atto modificativo dell'Atto integrativo RFI-COCIV 11 novembre 2011, con cui:
 - viene rideterminato il perimetro del 3° lotto costruttivo in coerenza con le suddette disponibilità finanziarie;
 - vengono riarticolati i lotti costruttivi ancora da avviare (dal 3° al 6°), tenendo conto dei ritardi nell'avvio del 3° lotto costruttivo rispetto al cronoprogramma di cui alla delibera n. 84/2010;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, in data 31 dicembre 2014, RFI S.p.A. ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'aggiornamento della “Relazione Lotti” 29 aprile 2014, con la quale:
 - ha proposto: i) la riduzione del limite di spesa del 3° lotto costruttivo a 607 milioni di euro; ii) la coerente modifica dell'articolazione dei restanti lotti costruttivi e del cronoprogramma dell'opera; iii) l'assegnazione da parte di questo Comitato delle risorse per la completa copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo e la relativa autorizzazione all'avvio dei lavori;
- ha confermato il costo a vita intera dell'intera «Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi», pari a 6.200 milioni di euro, di cui 220 milioni già



contabilizzati per oneri di ingegneria di Italferr S.p.A., accordi e altri oneri, primo arbitrato con il CG e oneri pregressi del CG, e 5.980 milioni suddivisi tra i 6 lotti costruttivi come segue:

Lotto costruttivo	Importo (milioni di euro)
1 lotto	500
2 lotto	860
3 lotto	607
4 lotto	1.630
5 lotto	1.550
6 lotto	833
Totale	5.980

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'Atto integrativo RFI/COCIV 11 novembre 2011, così come modificato dal primo e secondo Atto modificativo, indica le principali opere dei nuovi lotti costruttivi, riportate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che fa parte integrante della medesima, distinguendo le attività affidate al CG da quelle gestite direttamente da RFI S.p.A.;
- che il ritardo accumulato nei lavori del 1° e 2° lotto costruttivo alla data del 31 dicembre 2014 era pari a circa 14 mesi e a maggio 2015 lo stato di avanzamento dei primi due lotti risultava il seguente:
 - 1° Lotto avanzamento 52 per cento
 - 2° Lotto avanzamento 16 per cento
- che il citato secondo Atto modificativo ridefinisce il termine di ultimazione contrattuale dell'intera opera in 108 mesi consecutivi decorrenti dalla data di efficacia dell'Atto integrativo 11 novembre 2011 e i termini di ultimazione contrattuale dei lotti costruttivi dal 3° al 6° come segue:

Lotto costruttivo	Termine di ultimazione contrattuale
3 lotto	2 luglio 2019
4 lotto	2 luglio 2020
5 lotto	2 settembre 2020
6 lotto	2 aprile 2021

- che l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha posposto il termine iniziale del 30 giugno 2015 previsto dal decreto legge n. 133/2014 fino al 31 agosto 2015, e conseguentemente tutti i tempi di ultimazione contrattuale dei lotti dal terzo al sesto devono considerarsi aumentati di due mesi;



- che l'Accordo tra RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV 28 maggio 2015 prevede che, nel caso in cui entro il 31 agosto 2015 la presente delibera non fosse pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e non fossero state assegnate e rese effettivamente disponibili per RFI S.p.A., ai sensi dell'articolo 3.2.1 del sopracitato Atto integrativo, le sopracitate risorse a copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo, tutte le pattuizioni del secondo Atto modificativo vengano meno con effetto retroattivo;
- che la distribuzione dei fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa per ognuno dei 6 lotti costruttivi è riportata nell'Allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera;
- che, ad oggi, la spesa complessiva maturata per le attività pregresse (220 milioni di euro) e per i lavori nell'ambito dei primi due lotti costruttivi ammonta a oltre 600 milioni di euro;
- che la copertura finanziaria del 1° e del 2° Lotto, pari a 1.360 milioni di euro, è interamente ricompresa nelle risorse già assegnate, l'integrale copertura finanziaria del 3° Lotto costruttivo, pari a 607 milioni di euro, viene determinata con la proposta di assegnazione in esame e le coperture finanziarie del 4° Lotto costruttivo (1.630 milioni), del 5° Lotto costruttivo (1.550) e del 6° Lotto costruttivo (833) sono interamente da reperire;
- che da quanto sopra esposto emerge l'articolazione finanziaria dell'intervento complessivo di cui alla tabella seguente, in cui sono riportati il fabbisogno finanziario residuo per singolo lotto costruttivo e l'aggiornamento delle scadenze entro le quali dovrebbero essere assegnate e rese disponibili le ulteriori quote di risorse finanziarie necessarie:

(cifre in milioni di euro)

Lotto	Stato	Costo a vita intera (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto Costruttivo	In corso	500	500		
2° Lotto Costruttivo	In corso	860	860		
3° Lotto Costruttivo	Da avviare	607	607		
4° Lotto Costruttivo	Da avviare	1.630		1.630	30/06/2016
5° Lotto Costruttivo	Da avviare	1.550		1.550	30/06/2017
6° Lotto Costruttivo	Da avviare	833		833	30/06/2018
TOTALE CVI		6.200	2.187,00	4.013,00	

- che, con riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 232 della legge n. 191/2009:
 - la disponibilità finanziaria di 2.187 milioni di euro consente di coprire finanziariamente i costi relativi alle attività pregresse e alla realizzazione del 1°, 2° e 3° lotto costruttivo, così come sopra individuati;



- la documentazione istruttoria, alla base della richiesta di autorizzazione del 3° lotto costruttivo, aggiorna gli elementi della relazione prescritta dalla normativa, e in particolare le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;
- il soggetto aggiudicatore dell'opera è confermato in RFI S.p.A.;
- che, infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di a questo Comitato di:
 - determinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 la nuova articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, come sopra individuata, e relativo cronoprogramma;
 - autorizzare la realizzazione del 3° lotto costruttivo della «Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi» ai sensi dell'articolo 2 comma 232 della legge n. 191/2009, con un costo di 607 milioni di euro, interamente finanziato;
 - assegnare a RFI, ai sensi dell'articolo 2, comma 233, della legge 191/2009, le risorse per la completa copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo per complessivi 600 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 133/2014 e 400 milioni di euro a valere sulle disponibilità apportate dalla tabella E dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RITENUTO necessario, successivamente all'adozione della presente delibera ed alla sua concreta efficacia, procedere a un aggiornamento del succitato contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. 2012-2016 – parte investimenti, che riporti nella "Tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi" la attribuzione al 3° lotto costruttivo della "«Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi»" del finanziamento di complessivi 600 milioni di euro, di cui:

- 400 milioni di euro recati dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) alla tabella E, quale rifinanziamento del sopracitato Fondo di cui al decreto legge n. 98/2011;
- 200 milioni di euro recati dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 133/2014 e dal citato decreto interministeriale n. 498/2014;

CONSIDERATO che i tempi tecnici per la pubblicazione della presente delibera, e per rendere "effettivamente disponibili" a RFI le risorse assegnate, non sono compatibili con il termine del 31 agosto decorso il quale le attuali pattuizioni contrattuali in merito al 3° lotto costruttivo di cui all'Accordo 28 maggio 2015 tra la stessa RFI e il Contraente generale COCIV prevedono il venire meno delle medesime con effetto retroattivo;

CONSIDERATO che il cronoprogramma relativo al 1° lotto costruttivo stima il termine dei lavori a maggio 2015, a fronte di uno stato di avanzamento alla stessa data del 52 per cento;



TENUTO CONTO dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

VISTA la nota 6 agosto 2015, n.3561, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

DELIBERA

1. Disposizioni concernenti i lotti costruttivi

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 232, della legge n. 191/2009 è individuata la seguente nuova articolazione dei lotti costruttivi della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi", sostitutiva di quella da ultimo individuata con la delibera n. 22/2013:

(cifre in milioni di euro)

Lotto	Stato	Costo a vita intera (CVI)	Disponibilità	Fabbisogno	Scadenze per disponibilità ulteriori quote di risorse finanziarie
Attività pregresse	-	220	220		
1° Lotto Costruttivo	In corso	500	500		
2° Lotto Costruttivo	In corso	860	860		
3° Lotto Costruttivo	Da avviare	607	607		
4° Lotto Costruttivo	Da avviare	1.630		1.630	30/06/2016
5° Lotto Costruttivo	Da avviare	1.550		1.550	30/06/2017
6° Lotto Costruttivo	Da avviare	833		833	30/06/2018
TOTALE CVI		6.200	2.187	4.013	

- 1.2. Il cronoprogramma di realizzazione dell'intero intervento è riportato nell'Allegato 2 alla presente delibera, che fa parte integrante della medesima. RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV dovranno aggiornare il cronoprogramma del 1° lotto costruttivo dell'opera in coerenza con l'attuale stato di realizzazione dello stesso.
- 1.3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 233, della legge 191/2009, l'importo di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma



1 del decreto legge n. 98/2011, come rifinanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), tabella E, alla voce "Articolo 32, comma 1, punto 4: assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi - Il lotto (set.11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - Cap. 7518)", è assegnato a RFI S.p.A. per la copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi".

- 1.4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 233, della legge 191/2009, l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 133/2014, destinati al "Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova" con il decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, è parimenti assegnato a RFI S.p.A. per la copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi".
- 1.5. La copertura finanziaria del 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi", per complessivi 607 milioni di euro, è così articolata:
 - 7 milioni di euro di risorse finanziarie disponibili eccedenti, come specificato in premesse, quelle contrattualizzate per il 1° e 2° lotto costruttivo;
 - 200 milioni di euro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 133/2014 e al sopracitato decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498;
 - 400,00 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2015, tabella E: "Articolo 32, comma 1, punto 4: assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi - Il lotto (set.11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - Cap. 7518)".
- 1.6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 232, della legge 191/2009, è autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi", con un costo di 607 milioni di euro, interamente finanziato, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e dei connessi fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa, riportati nell'Allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.
- 1.7. In occasione della sottoposizione a questo Comitato dell'aggiornamento al Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, la "Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi", dovrà riportare, alla voce coperture finanziarie complessive, la specifica destinazione al 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi" delle risorse di cui al punto 1.5.
- 1.8. Il profilo di spesa del 3° lotto costruttivo della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi", sulla base del cronoprogramma di cui al punto 1.2, è il seguente:



(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	Totale
142	248	103	98	16	607

- 1.9. Questo Comitato conferma l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa di 6.200 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 4.013 milioni di euro.
- 1.10. E' confermata l'autorizzazione al soggetto aggiudicatore a procedere alla contrattualizzazione dei successivi lotti costruttivi, non funzionali, impegnativi per le parti, nei limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovrà essere assicurata in coerenza con i relativi cronoprogrammi ed esigenze di cassa.
- 1.11. Lo stesso soggetto aggiudicatore dell'opera provvederà a inserire nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, tra gli impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque pretesa risarcitoria, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

2. Altre Disposizioni

- 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a:
- svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al punto 1.2, al fine evitare incrementi di costo dell'opera;
 - comunicare a questo Comitato le azioni che intende intraprendere al fine di conseguire una forte accelerazione dei lavori e dell'utilizzo delle risorse disponibili per l'intervento nel suo complesso.
- 2.2. RFI S.p.A. e il Consorzio COCIV dovranno prorogare, con apposito ulteriore Atto, il termine risolutivo del 31 agosto di cui al 2° Atto modificativo dell'Atto integrativo 11 novembre 2011, come modificato dall'Accordo 28 maggio 2015, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- 2.3. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.
- 2.4. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi



adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera RFI S.p.A. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999.

- 2.5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'articolo 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3705



Allegato 1**Articolazione dei lotti costruttivi****1° Lotto costruttivo***Attività affidate al General Contractor*

- Progettazione definitiva per adeguamenti e aggiornamenti progettuali;
- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Espropri per le attività di competenza del lotto;
- Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;
- Indagine archeologica;
- Monitoraggio ambientale ante operam ed in fase di costruzione per le aree interessate dal lotto ;
- Demolizioni fabbricati di competenza del lotto;
- Indagini integrative e bonifica siti inquinati per le attività di competenza del lotto;
- Risoluzione interferenze dei sopra e sotto servizi di competenza del lotto;
- Parte della viabilità extralinea e cantierizzazioni;
- Realizzazione della galleria Campasso (doppio binario);
- Imbocchi delle finestre di Polcevera e Cravasco;
- Prosecuzione realizzazione finestra Val Lemme e realizzazione finestra Polcevera;
- Imbocco galleria di valico lato sud (Fegino) e, lato nord, Pozzo Radimero, da km 27+327 a km 27+579.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

- Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- Imprevisti.

2° Lotto costruttivo*Attività affidate al General Contractor*

- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Espropri: attività a completamento;
- Viabilità extralinea: completamento;
- Bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;
- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
- Indagine archeologica;
- Demolizioni fabbricati: attività a completamento;



- Indagini integrative e bonifica siti inquinati attività a completamento;
- Risoluzione delle interferenze dei sopra e sotto servizi per quanto di competenza del lotto;
- Rilevati e trincee da km 0+000 a km 37+395 e opere idrauliche in località Libarna;
- Galleria artificiale Pozzolo Formigaro;
- Imbocco nord e sud della galleria Serravalle;
- Galleria di valico: completamento pozzo Cascina Radimero;
- Galleria naturale di Campasso: completamento da km 0+534 a km 1+133;
- Galleria naturale di valico binario dispari da km 27+327 a km 22+000 con fresa;
- Realizzazione finestre di Cravasco, Castagnola e completamento finestra Polcevera.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI


- Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del lotto;
- Imprevisti.

3° Lotto costruttivo

Attività affidate al General Contractor

- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
- Rilevati e trincee di linea da km 36+585 a km 44+152;
- Cameroni di innesto finestra Polcevera da km 5+136 a km 5+236 e finestra Castagnola da km 14+771 a km 14+871;
- Galleria naturale di valico: scavo binario pari e dispari da km 4+950 a km 5+600 e da km 17+000 a km 18+200;
- Galleria naturale di valico a doppio binario da km 1+232 a km 2+080;
- Gallerie naturali Serravalle con scavo meccanizzato;
- Interconnessione di Voltri: scavo binario dispari da km 2+650 a km 0+400 (progressiva chilometrica dell'interconnessione);
- Cameroni di innesto in linea: Cravasco, Castagnola, Polcevera e camerone tipo B di innesto binario tecnico Novi Ligure a km 34+000;
- Forniture materiali per armamento e tecnologie ferroviarie;
- Prime fasi di Bivio Fegino e di tratta funzionale all'Interporto di Rivalta Scrivia (OO.CC. armamento e tecnologie da km 44+230 a km 47+375)

Altri oneri gestiti direttamente da RFI



- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura.

4° Lotto costruttivo

Attività affidate al General Contractor

- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
- Bonifica ordigni bellici per lo shunt;
- Interconnessione di Voltri: scavo binario dispari da km 2+650 a km 4+316 (progressiva chilometrica dell'interconnessione) e camerone di innesto tipo B2 da km 2+080 a km 2+500;
- Shunt di interconnessione con linea storica Genova – Torino: trincee da km 6+130 a km 6+863, gallerie artificiali da km 1+650 a km 6+040;
- Binario tecnico di Novi Ligure: scavo binario tecnico (innesto al km 34+592);
- Adeguamento viabilità NV 27 (shunt);
- Fabbricati tecnologici;
- Galleria naturale di valico: scavo binario pari da km 8+000 a km 16+200 e da km 22+000 a km 27+317 e binario dispari da km 1+662 a km 2+285 e da km 22+000 a km 25+981;
- Rilevati e trincee da km 37+395 a km 47+375;
- Fornitura armamento.

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

- Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- Imprevisti.

5° Lotto costruttivo

Attività affidate al General Contractor

- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione;
- Completamento scavo galleria di valico ad eccezione dei tratti di binario pari e binario dispari da Km 7+900 a Km 8+200 e da Km 20+200 a Km 21+900;
- Interconnessione di Voltri: scavo binario pari da km 0+000 a km 4+316 (progressiva chilometrica dell'interconnessione) e camerone di innesto tipo B1 a km 3+352 a km 3+774;
- Rilevati e trincee da km 47+735 a km 49+130 e rilevato dal km 49+130 a 52+980 (fine lotto);



- Barriere antirumore;
- Shunt di interconnessione con linea storica Genova – Torino: trincee da km 0+000 a km 1+310;
- Fabbricati tecnologici,
- Seconde fasi Bivio Fegino e di tratta funzionale all'interporto di Rivalta Scrivia (OO.CC. armamento e tecnologie da km 47+375 a km 52+980);
- Armamento e tecnologie ferroviarie fuori linea (innesti linee storiche, interporto Rivalta Scrivia, bivio Corvi);

Altri oneri gestiti direttamente da RFI

- oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- imprevisti.


6° Lotto costruttivo nuovo

Attività affidate al General Contractor

- Progettazione esecutiva di opere ricomprese nel lotto;
- Monitoraggio ambientale in fase di costruzione e post operam;
- Completamento galleria di valico tratti di binario pari e binario dispari da Km 7+900 a Km 8+200 e da Km 20+200 a Km 21+900;
- Completamento armamento;
- Tecnologie ferroviarie: completamento prima e seconda fase;
- Completamento tecnologie sicurezza;
- Allacci Enel;
- Collaudo parziale;
- Pre esercizio;
- Attivazione;
- Ripristino aree cantiere.



Altri oneri gestiti direttamente da RFI

- Oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura;
- Imprevisti;
- Prove di esercizio.



Allegato 2

Cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi"




Allegato 3

Cronoprogramma dei fabbisogni finanziari annuali per competenza e cassa per la realizzazione della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi"

LOTTI COSTRUTTIVI

	CVI 1° LOTTO: 500 Mio EUR		CVI 2° LOTTO: 950 Mio EUR		CVI 3° LOTTO: 607 Mio EUR		CVI 4° LOTTO: 1.530 Mio EUR		CVI 5° LOTTO: 1.550 Mio EUR		CVI 6° LOTTO: 833 Mio EUR		Totale	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale	2021	Totale
1° LOTTO COSTRUTTIVO	5	74	21	153	173	54	5	-	-	-	-	500	-	500
2° LOTTO COSTRUTTIVO			17	47	221	177	119	75	55	80	-	960	-	960
3° LOTTO COSTRUTTIVO					142	245	193	99	16	-	-	607	-	607
4° LOTTO COSTRUTTIVO						301	701	355	55	175	-	1.530	-	1.530
5° LOTTO COSTRUTTIVO							237	559	354	231	-	1.550	-	1.550
6° LOTTO COSTRUTTIVO								135	453	133	-	621	-	621
TOTALE DA REALIZZARE	5	74	109	200	535	791	1.198	1.377	974	525	93	5.960	93	5.960
TOTALE CUMULATO	5	79	198	399	924	1.715	2.912	4.289	5.262	5.888	5.980	5.980	5.980	5.980

Valore in milioni di euro per competenza e cassa per la realizzazione della "Linea AV/AC Genova – Milano: Terzo Valico dei Giovi"
 (a) Includa anche le somme dovute per la realizzazione del lotto 1° lotto costruttivo



INVESTIMENTO COMPLESSIVO: CVI 6.200 Mio EUR

1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011	5	5	2011		0	2011		0
2012	74	79	2012		0	2012		0
2013	21	101	2013	37	37	2013		0
2014	153	254	2014	47	134	2014		0
2016	173	427	2016	221	355	2016	142	142
2018	64	491	2018	177	533	2018	248	390
2017	9	500	2017	119	651	2017	103	493
2018			2018	75	726	2018	99	551
2019			2019	55	780	2019	16	607
2020			2020	30	860	2020	0	607
2021			2021	-		2021	-	607
TOTALE	500		TOTALE	390		TOTALE	607	

4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO			6° LOTTO COSTRUTTIVO		
Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]	Anno	Impegni [Mio EUR]	Contabilizzazioni [Mio EUR]
2011		0	2011		0	2011		0
2012		0	2012		0	2012		0
2013		0	2013		0	2013		0
2014		0	2014		0	2014		0
2016		0	2016		0	2016		0
2018	201	361	2018		0	2018		0
2017	701	1.092	2017	267	267	2017		0
2018	366	1.363	2018	658	955	2018	139	139
2019	95	1.454	2019	354	1.320	2019	463	602
2020	176	1.630	2020	231	1.550	2020	138	740
2021	-	1.630	2021	-	1.550	2021	93	833
	-	1.630		-	1.550			833
TOTALE	1.630		TOTALE	1.550		TOTALE	833	

16A00381



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz».

Estratto determina V&A IP n. 2362 del 15 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 0,02 mg/ 3 mg comprimidos revestidos por película 28 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5114129, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 044426017 (in base 10) IBCST1 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite.

Comprese attive, rosa chiaro:

Principi attivi:

Etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina);

Drospirenone 3 mg;

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato.

Rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172);

Comprese placebo, bianche:

queste compresse non contengono principi attivi.

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, povidone K 25.

Rivestimento: Ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: Yaz è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

CIT S.r.l., Via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 044426017; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 044426017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00309

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina V&A IP n. 2440 del 21 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen 140 ml dall'Austria con numero di autorizzazione 1-22152, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaino dosatore.

Codice A.I.C.: 038291074 (in base 10) 14JKN2 (in base 32).

Forma Farmaceutica: sospensione orale.

5 ml di sospensione ricostituita contengono:

Principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 400 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 57 mg.

Eccipienti: gomma xantano, crospovidone, carmellosa sodica, diossido di silice, silice colloidale anidro, magnesio stearato, sodio benzoato, aroma fragola, aspartame.

Indicazioni terapeutiche:

Augmentin è un antibiotico che funziona uccidendo i batteri che causano infezioni. Contiene due diversi medicinali chiamati amoxicillina e acido clavulanico. L'amoxicillina appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati «penicilline» la cui attività può a volte essere bloccata (vengono resi inattivi). L'altro componente attivo (acido clavulanico) impedisce che questo avvenga.

Augmentin è utilizzato nei neonati e nei bambini per trattare le seguenti infezioni:

400 mg/57 mg/5 ml:

infezioni dell'orecchio medio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli incluse infezioni dentali;

infezioni delle ossa e delle articolazioni.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharm@Idea s.r.l. Via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

STM Group S.r.l. Via Artemisia Gentileschi n. 26 - 80126 Napoli;

Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaino dosatore.

Codice A.I.C.: 038291074; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaino dosatore.

Codice A.I.C.: 038291074; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00310

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex».

Estratto determina V&A IP n. 2433 del 21 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX 50 µg Sprühstoß Nasenspray Suspension, 60 Sprühstoß dalla Germania con numero di autorizzazione 40803.00.00, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. Via Tiburtina nn. 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 042566024 (in base 10) IBM0D8 (in base 32).

Forma Farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione dosata contiene:

Principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

NASONEX spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei bambini dai 12 anni di età;

NASONEX spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni;

in pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con NASONEX spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini;

NASONEX spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 042566024; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 60 erogazioni.

Codice A.I.C.: 042566024; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00311

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc».

Estratto determina V&A IP n. 2435 del 21 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ISTIN 10 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0298, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428011 (in base 10) 1BCURC (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

Principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 mg);

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato;

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1, 20090 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428011; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NORVASC «10 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 044428011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00312

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase»

Estratto determina V&A IP n. 2438 del 21 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Ananase 40 mg» comprimidos revestidos 40 comp blister PVC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5914494 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: ANANASE «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.



Codice A.I.C.: 044452011 (in base 10) 1BDL5C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: bromelina mg 40,000 (pari a 40 U.P.F.U.);

eccipienti: calcio fosfato bibasico anidro, polietilenglicole 4000, lattosio monoidrato, calcio fosfato bibasico biidrato, macrogol 4000, amido di mais, silice colloidale, talco, magnesio stearato, acido stearico, eudragit L30 D-55, trietilcitrato, simeticone, gelatina, saccarosio, cere in polvere, opalux AS-23014 (saccarosio, giallo di chinolina, biossido di titanio, giallo arancio S, polivinilpirrolidone, benzoato di sodio).

Indicazioni terapeutiche

Processi edemigeni di natura flogistica in campo medico e chirurgico.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ananase» «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 044452011; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ananase» «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C.: 044452011; SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00313

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Olmotec»

Estratto determina V&A IP n. 2439 del 21 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Olmotec 20 mg» comprimidos revestidos por película 28 comprim. rev. dal Portogallo con numero di autorizzazione 4729281, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: OLMETEC 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg.

Codice A.I.C.: 044427019 (in base 10) 1BCTSC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: olmesartan medoxomil 20 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; lattosio monoidrato; idrossipropilcellulosa; idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione; magnesio stearato;

rivestimento: titanio diossido (E 171); talco; ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Olmotec» 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg.

Codice A.I.C.: 044427019; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Olmotec» 28 compresse rivestite con film in blister Al/Al da 20 mg.

Codice A.I.C.: 044427019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00314

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina V&A IP n. 2370 del 15 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Sirdalud» 2 mg «Tabletten» 100 tabletten PVC/PE/PVdC/Al blisterpackung dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.00.00 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 (Roma).

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043988017 (in base 10) 19YF1K (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,288 mg, pari a tizanidina 2 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio.

Indicazioni terapeutiche

Spasmi muscolari dolorosi:

associati a disturbi statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);

conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.).

Spasticità conseguente a disturbi neurologici: es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Officine di confezionamento secondario


Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043988017; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud» «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043988017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00315

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determina V&A IP n. 2393 del 15 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Efferalgan 500 mg», effervescent tablet 16 tabs dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20011019, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618116 (in base 10) 12XHW4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro; sodio carbonato anidro; sodio bicarbonato; sorbitolo; sodio saccarinato; sodio docusato; povidone; sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini. Trattamento sintomatico del dolore artrosico.

Officine di confezionamento secondario

Pharm@Idea s.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); STM Group S.r.l., via Artemisia Gentileschi n. 26 - 80126 Napoli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Efferalgan» «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618116; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Efferalgan» «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 036618116; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00316

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina V&A IP n. 2394 del 15 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Istin» 5 mg Tablets PVC-PVDC/Aluminium 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00057/0297, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione

Norvasc e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l., con sede legale in Piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: NORVASC «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 044503011 (in base 10) 1BG3Z3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 6,935 mg (pari ad amlodipina base 5 mg);

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione. Angina pectoris cronica stabile. Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Officine di confezionamento secondario

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Calepio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc» «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 044503011; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc» «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C.: 044503011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00317

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Pierrel».

Estratto determina V&A n. 2468/2015 del 30 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA PIERREL, anche nella forma e confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Pierrel Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale Appia, 46/48, 81043 - Capua - Caserta (CE) Italia - Codice fiscale 07066640967.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml

AIC n. 034342028 (in base 10) 10S14D (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina HCl 20,00 mg; Adrenalina bitartrato 18,20 mcg equivalenti a mcg 10 di adrenalina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 034342028 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml.



Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 034342028 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati (odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale), secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00369

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mepivacaina Pierrel».

Estratto determina V&A n. 2467/2015 del 30 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPIVACAINA PIERREL, anche nella forma e confezione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Pierrel Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale Appia, 46/48, 81043 - Capua - Caserta (CE) Italia - Codice fiscale 07066640967.

Confezione:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml

AIC n. 031833039 (in base 10) 0YCGYH (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina HCl 30,00 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 031833039 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 031833039 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 100 iniettori monouso con cartucce da 1,8 ml - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati (odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale), secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00370

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S».

Estratto determina V&A n. 2466/2015 del 30 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL A/S, anche nella forme e confezioni: «600 mg polvere per soluzione orale» 90 bustine in PE/AL/CA, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Hexal A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Edward Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen, Danimarca (DK).

Confezione:

«600 mg polvere per soluzione orale» 90 bustine in PE/AL/CA

AIC n. 043199064 (in base 10) 196BLS (in base 32)

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale contiene:

principio attivo: acetilcisteina 600 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043199064 - «600 mg polvere per soluzione orale» 90 bustine in PE/AL/CA Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043199064 - «600 mg polvere per soluzione orale» 90 bustine in PE/AL/CA - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00371

Rettifica della determina V&A n. 2673/2014 del 16 dicembre 2014, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilometazolina Carlo Erba».

Estratto determina V&A n. 2481/2015 del 30 dicembre 2015

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 2673/2014 del 16 dicembre 2014, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale XILOMETAZOLINA CARLO ERBA, nella forma e confezione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con pompa graduata ed erogatore, codice AIC n. 043457011, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2015.

All'interno del provvedimento, laddove è riportata la denominazione:

«Xylometazolina Carlo Erba»

leggasi:

«Xilometazolina Carlo Erba»

All'interno degli stampati allegati al provvedimento sopra citato, laddove è riportata la denominazione:

«Xylometazolina Carlo Erba»

leggasi:

«Xilometazolina Carlo Erba»

Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (RM), Via Ardeatina km 23,500 - Frazione Loc. Santa Palomba, Italia, Codice fiscale 08572280157.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A00372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan Compositum».

Estratto determina V&A n. 2465/2015 del 29 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: modifica del regime di fornitura, relativamente al medicinale BUSCOPAN COMPOSITUM.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura da:

SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

a:

OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco relativamente alle confezioni:

AIC n. 029454016 - «10 mg + 500 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite

AIC n. 029454028 - «10 mg + 800 mg supposte» 6 supposte

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lorenzini, 8, 20139 - Milano - Codice fiscale 00421210485.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti delle confezioni contraddistinte dai numeri AIC 029454016 e AIC 029454028 e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A00373

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva 2,4 D a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 2033/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2016 la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva 2,4 D.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 4 del reg. (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'art. 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva 2,4 D soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva 2,4 D, è stato quindi confermato fino al 31 dicembre 2030, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 1115/2015 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Reg. (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 31 marzo 2016, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva 2,4 D, il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 2,4 D, sono prorogate fino al 31 dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fi-



tosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A00365

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva piridate a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1115/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 dicembre 2015 scade l'approvazione della sostanza attiva piridate.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'articolo 4 del reg. (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'articolo 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva piridate soddisfa i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva piridate, è stato quindi confermato fino al 31 dicembre 2030, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 1115/2015 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Reg. (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 31 marzo 2016, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva piridate, il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'articolo 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridate, sono prorogate fino al 31 dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al Comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A00366

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base delle sostanza attiva sulfosulfuron a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1154/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del Regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 dicembre 2015 scade l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'art. 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva sulfosulfuron soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, è stato quindi confermato fino al 31 dicembre 2030, alle condizioni riportate nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1115/2015 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 31 marzo 2016, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva sulfosulfuron, il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 43, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, sono prorogate fino al 31 dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A00367

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fenexamid a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1201/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del Regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 dicembre 2015 scade l'approvazione della sostanza attiva fenexamid.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'art. 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.



L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva fenexamid soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid, è stato quindi confermato fino al 31 dicembre 2030, alle condizioni riportate nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1115/2015 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 31 marzo 2030, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva sulfosulfuron, il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 43, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, sono prorogate fino al 31 dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A00375

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Risposal Marker Inattivato».

Estratto del provvedimento n. 838 del 18 dicembre 2015

Medicinale veterinario RISPOVAL MARKER INATTIVATO.

Confezioni:

1 flacone da 20 ml (10 dosi) di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100402015

1 flacone da 100 ml (50 dosi) di sospensione iniettabile - A.I.C. n. 100402027

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura di Mutuo Riconoscimento: DE/V/0021/001/II/019

Variatione tipo II: C.I.4

Variatione collegata a importanti modifiche nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Modifica della sezione 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto - Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione (sezione 4 del Foglietto illustrativo).

Per effetto delle suddette variazioni il Riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato nelle sezioni 3, 4.2, 4.6, 4.9.

Inoltre, la sezione 3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto - Forma farmaceutica (sezione 3 del Foglietto illustrativo) è modificata come segue:

Sospensione iniettabile.

Sospensione liquido rosata che potrebbe contenere un sedimento ridispersibile.

Inoltre, le sezioni 3 e 5 delle etichette esterne e dell'etichetta interna di A.I.C. n. 100402027 sono modificate inserendovi, sospensione iniettabile (in sezione 3) e bovini (in sezione 5).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Milpro Vet. 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti» e «Milpro Vet. 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini».

Estratto del provvedimento n. 845 del 22 dicembre 2015

Medicinali veterinari:

MILPRO VET. 16 mg/40 mg compresse rivestite per gatti - AIC: 104654

MILPRO VET. 4 mg/10 mg compresse rivestite per gatti di piccola taglia e gattini - AIC: 104653

Titolare A.I.C.: Virbac Ière Avenue - 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francia.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea UK/V/XXXX/WS/036.

Modifiche del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizzano, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, le modifiche ai seguenti punti del RCP ed ai relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Nei gatti: trattamento di infezioni miste causate da cestodi immaturi e adulti (plattelminti) e nematodi adulti (nematelminti) delle seguenti specie:

Cestodi:

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum,

Taenia spp.,

Nematodi:

Ancylostoma tubaeforme,

Toxocara cati.

Il prodotto può essere anche utilizzato per la prevenzione della filariosi cardiaca (*Dirofilaria immitis*) se è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali.

Aggiungere la frase:

L'Echinococcosi rappresenta un pericolo per gli esseri umani. Nei casi di echinococcosi, devono essere seguite le linee guida specifiche per il trattamento e follow-up e per la salvaguardia delle persone. Devono essere consultati esperti od Istituti di parassitologia. Se il gatto ha accesso ad aree dove sono presenti *Echinococcus spp.*, consultare un medico veterinario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00383



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sputolysin, 5 mg/g polvere orale per cavalli».

Estratto del provvedimento n. 836 del 18 dicembre 2015

Oggetto: medicinale veterinario SPUTOLYSIN, 5 mg/g polvere orale per cavalli.

Confezioni: tutte le confezioni A.I.C. 101123.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim am Rhein 55216 Germania rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano.

Modifica: Variazione di tipo IA classifica B.II.e.6.a.: Modifica apportata a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito: modifica che ha un impatto sulle informazioni relative al prodotto.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del sistema di chiusura del contenitore che non è a contatto con il prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come segue:

Punto 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

«Barattolo in polietilene ad alta densità (HDPE) con coperchio rotondo di plastica in polietilene a bassa densità (LDPE), con chiusura a pressione, dotato di sigillo antimanomissione con fascetta di apertura a strappo ad un cucchiaino dosatore in polistirene».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A00384

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Gestione commissariale
della «Fenix società cooperativa», in Palmanova.**

Con deliberazione n. 2635 dd. 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* c.c., l'amministratore unico della cooperativa "Fenix Società Cooperativa" con sede in Palmanova, C.F. 02739590301, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Daniele Englaro, con studio in Udine, Via Monrupino n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A00385

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

Liquidazione coatta amministrativa della «Cobitec Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus a responsabilità limitata», in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2636 dd. 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa "Cobitec Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus a responsabilità limitata" corrente in Monfalcone, C.F. 01716200306, costituita il giorno 26 gennaio 1991 per rogito notaio dott. Marcello Mauro di Gemona del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Montich, con studio in Remanzacco, Zona Industriale, Strada Oselin n. 80.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A00386

Liquidazione coatta amministrativa della «Innovazione Cooperativa sociale impresa sociale Onlus a responsabilità limitata», in liquidazione, in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2638 dd. 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Innovazione Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Monfalcone, C.F. 01089010316, costituita il giorno 12 luglio 2007 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Montich, con studio in Remanzacco, Zona Industriale, Strada Oselin n. 80.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A00387

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 1 2 2 *

€ 1,00

